

- 3) Se la Terza direttiva sull'energia elettrica debba essere interpretata nel senso che una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che istituisce una misura speciale consistente in un prelievo obbligatorio a carico dei soggetti regolamentati, inclusi i titolari di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica accordata da un Ufficio, fissato in funzione del loro risultato economico, compresi i risultati realizzati esercitando attività all'estero, non risponde ai requisiti di trasparenza, di non discriminazione e di parità di accesso ai consumatori ai sensi dell'articolo 3 di detta direttiva, dal momento che — trattandosi di un soggetto regolamentato — colpisce anche i redditi realizzati (a titolo della fornitura di energia elettrica o ad altro titolo) all'estero, mentre — trattandosi del titolare di un'autorizzazione alla fornitura di energia elettrica sul fondamento di un'autorizzazione «passaporto» alla fornitura di energia elettrica accordata nel proprio Stato di origine — colpisce unicamente i redditi realizzati nella Repubblica slovacca.

⁽¹⁾ GU 2009, L 211, pag. 55.

Ricorso proposto l'8 giugno 2018 — Commissione europea / Regno del Belgio

(Causa C-384/18)

(2018/C 285/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Tserepa-Lacombe, L. Malferrari, agenti)

Convenuto: Regno del Belgio

Conclusioni della ricorrente

- accertare che il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE ⁽¹⁾ e ex articolo 49 TFUE;
- condannare il Regno del Belgio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il Regno del Belgio non ha adempiuto i propri obblighi ex articolo 25 della direttiva 2006/123/CE e ex articolo 49 TFUE, (i) nel vietare l'esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e delle attività di intermediario, agente assicurativo, agente immobiliare o di qualsivoglia attività bancaria o di intermediazione finanziaria, dall'altro lato, e (ii) nel consentire alle Chambres de l'Institut professionnel des comptables et Fiscalistes agréés (Camere dell'istituto professionale dei commercialisti ed esperti contabili, IPCF) di vietare l'esercizio congiunto delle attività di contabile, da un lato, e di qualsiasi attività agricola artigianale e commerciale, dall'altro lato.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376, pag. 36).

Ricorso presentato il 29 giugno 2018 — Commissione europea / Repubblica italiana

(Causa C-434/18)

(2018/C 285/49)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Patakia, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

- constatare che, nel non aver trasmesso alla Commissione il programma nazionale per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, la Repubblica italiana è venuta meno all'obbligo di cui all'art. 15, par. 4, in combinato disposto con l'art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ⁽¹⁾;
- condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

L'art. 15, par. 4, in combinato disposto con l'art. 13, par. 1, della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi stabilisce che gli Stati membri notificano alla Commissione «al più presto» e comunque entro il 23 agosto 2015 per la prima volta il contenuto del loro programma nazionale riguardante tutte le voci di cui all'articolo 12 della stessa.

La Commissione ritiene che dagli elementi forniti dalla Repubblica italiana nel corso della fase pre-contenziosa della procedura risulti che detta trasmissione non ha mai avuto luogo, nella misura in cui le Autorità italiane non hanno ancora trasmesso alla Commissione il testo definitivo del programma nazionale adottato per la gestione del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.

⁽¹⁾ GU L 199, pag. 48.